

### **3. MONITORAGGIO E MODALITÀ DI INTERVENTO**

Il presente protocollo per la risposta rapida deve essere attivato anche a seguito di una sola segnalazione, verificata da tecnici esperti, di uno o più esemplari della specie.

Come prima attività sarà avviato il **monitoraggio continuo** dell'area interessata da eventuali segnalazioni certe e zone limitrofe che possano fungere da corridoi di espansione della specie. Il monitoraggio sarà attuato secondo le metodiche individuate dal Piano di gestione della specie, anche successivamente al termine delle attività di controllo ed eradicazione per almeno sei mesi, oltre alla continua raccolta di osservazioni occasionali. In particolare, il monitoraggio sarà realizzato attraverso:

- Utilizzo di n. 3 foto-trappole, attorno al punto iniziale di rilevamento, distanziate di circa 100 m e provviste di esche alimentari (noci e nocciole) che verranno mantenute in loco, alimentate e controllate con frequenza adeguata al caso specifico, per tutto il periodo di intervento.
- Raccolta, verifica e registrazione di osservazioni occasionali georeferenziate.

Dopo l'avvio del monitoraggio, individuata l'area di maggior presenza della specie, saranno attivate le **modalità di intervento** contemplate dal Piano nazionale di gestione già citato, privilegiando la cattura mediante gabbie-trappola e il successivo trasferimento presso i centri autorizzati secondo il protocollo di cattura previsto dal Piano di gestione nazionale.

Gli operatori collocheranno le apposite trappole di cattura, regolarmente rifornite di esca alimentare (noci e nocciole). Le trappole utilizzate saranno quelle realizzate in rete zincata elettrosaldata con meccanismo di chiusura per cattura singole (es. Tomahawk, modello 201 o 202) o multiple, di dimensioni minime di circa 41 x 13 x 13 cm. Queste saranno disinnescate per circa 15 gg per abituare gli animali alla loro presenza. Successivamente le trappole saranno attivate per cicli consecutivi, indicativamente di 3-4 giorni alternati a periodi di pre-innesco, a seconda dei risultati delle catture. Le trappole dovranno essere controllate almeno 2 volte al giorno al fine di ridurre al minimo il tempo di permanenza in trappola degli animali. Potranno essere attivate anche giornalmente, tramite un sopralluogo al mattino presto, per essere poi disattivate in occasione del controllo serale. La squadra sarà composta da 1-2 operatori e dovrà essere dotata del materiale necessario alla manipolazione degli scoiattoli sul posto.

Una volta catturati i soggetti saranno marcati e trasferiti nei centri autorizzati; tali centri, anche al fine di essere individuati ai sensi del D.lgs n. 230/2017, devono essere provvisti di caratteristiche idonee ad evitare fughe, accidentali o intenzionali, la riproduzione e devono garantire il benessere dei soggetti catturati e abituati alla vita libera. Gli esemplari destinati ai centri dovranno essere marcati con marca visibile e inamovibile, sottoposti a sterilizzazione e screening per il *Poxvirus*. Nel caso in cui tali centri siano localizzati in Regioni diverse, dovranno essere condivise le diverse fasi delle operazioni di traslocazione con la Regione di destinazione finale e informate le eventuali Regioni di solo transito. In ogni caso, tale opzione è perseguibile unicamente per numeri esigui di soggetti catturati, mentre la disponibilità e/o l'eventuale saturazione della capienza dei centri autorizzati non possono in alcun modo determinare ritardi nella realizzazione degli interventi o blocchi dell'attività di rimozione.

Anche per le fasi di trasferimento dei soggetti catturati devono essere garantite le misure necessarie a evitare fughe, intenzionali o accidentali, il benessere animale e il rispetto delle norme correlate.

Ogni animale catturato sarà valutato rispetto il sesso, il peso, lo stato riproduttivo e la lunghezza del piede posteriore. Tali dati saranno riportati su apposite schede predisposte dalla Regione Emilia-Romagna.

Altre specie eventualmente catturate saranno immediatamente liberate sul posto, annotando comunque le informazioni (circa la specie, la data, e la trappola), sulle schede di cattura.

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Tali interventi devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, inoltre, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna. A tal fine sarà necessario attivare tempestivamente corsi di formazione e relative sessioni d'esame; le modalità di abilitazione avverranno ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1104/2005. Gli operatori potranno essere affiancati da personale del Servizio territoriale competente, con funzione di supporto e consulenza.

I soggetti, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una **assicurazione** a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o a cose nell'esercizio del controllo faunistico. Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli incaricati dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole nonché le eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

La Polizia provinciale e l'Ente di gestione dell'area protetta eventualmente interessata è tenuta a **comunicare** alla Regione, Servizio attività faunistico-venatorie e pesca e Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, l'inizio dell'attività di cattura e a trasmettere mensilmente una rendicontazione relativa agli avvistamenti (con data e località georeferenziata) e ai risultati di cattura, completi delle apposite schede debitamente compilate. La Regione provvederà a trasmettere tali dati ad ISPRA ed al Ministero, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 e per le finalità di cui al c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs 230/2017.